

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 411/10<sup>n</sup>

~~ES~~ R. 2  
06.02.19  
gh

**3<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**

**2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**

*Consiglio Regionale della Calabria*  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 4140 del 06.02.2019

Classificazione 02.05

**PROPOSTA DI LEGGE ....10<sup>n</sup>**

**“MODIFICHE ALLA L. R. 12/2018**

**RECANTE “NORME IN MATERIA DI TUTELA, PROMOZIONE E  
VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”**

**D’iniziativa dei Consiglieri GIANLUCA GALLO e GIUSEPPE GIUDICEANDREA**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la Legge regionale 16 Maggio 2018, n. 12, recante “Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell'invecchiamento attivo”, pubblicata sul BURC n. 51 del 17 Maggio 2018, la Regione Calabria si è dotata di una normativa tesa a garantire gli anziani ed a favorirne la partecipazione alla vita di comunità. A tal fine, con l'art. 4 della citata Legge regionale si è provveduto ad individuare i soggetti attuatori degli obiettivi fissati e delle misure delineate. Tra questi, tuttavia, non figurano le istituzioni pubbliche di assistenza alla persona attive nell'ambito dei servizi sociali alla persona, riconosciute e debitamente autorizzate dalla Regione Calabria, pure operanti in diverse realtà territoriali. Si ritiene che un'integrazione alla Legge regionale nel senso di ricomprendere tra i soggetti attuatori anche questi ultimi soggetti, indubitabilmente tra i protagonisti – sotto il profilo pratico ed operativo – delle politiche della terza età, non possa che contribuire a rendere ancor più efficiente e funzionale la legge stessa. A tal proposito, si propone di emendare nel senso anzidetto la Legge regionale in oggetto, attraverso un articolo unico col quale si propone di modificarne l'art. 4 integrando il numero dei soggetti attuatori con l'inclusione in esso delle istituzioni pubbliche di assistenza alla persona che operano nell'ambito dei servizi sociali, riconosciuti e debitamente autorizzati dalla Regione Calabria.

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

L'attuazione del presente progetto di legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale o, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli già iscritti nel bilancio della Regione Calabria. Per come chiaramente risultante dalla analitica relazione illustrativa e dalla formulazione della norma, esso va semplicemente ad integrare il numero dei soggetti attuatori di obiettivi e misure della Legge stessa.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

### **Titolo : Legge regionale “Modifiche alla l.r. n. 12/2018 recante “Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

#### **Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L’articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale			
				0,00

#### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

#### **Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
<b>Totale</b>				0,00

## ARTICOLO UNICO

1. All'art. 4, co. 1 L. R. 12/2018, dopo la lettera c) è inserita la lettera d), così formulata: "d) le istituzioni pubbliche di assistenza alla persona che operano nell'ambito dei servizi sociali, riconosciute e debitamente autorizzate dalla Regione Calabria".

 *Gianluca Gallo* - *Giuseppe Giudiceandrea*  
